

ESENZIONE DAL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMU 2021 PER LE PARTITE IVA CHE HANNO AVUTO RICAVI RIDOTTI NEL 2020

Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41
convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69

Art. 6-sexies - Esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU

1. *In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.*

2. *L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.*

Chi può beneficiarne?

- Soggetti titolari di **partita IVA** (attiva alla data del 23 marzo 2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario
- Soggetti titolari di **reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR**

Chi è escluso?

- Partite IVA cessate alla data del 23 marzo 2021
- Partite IVA attivate dopo il 23 marzo 2021
- Gli enti pubblici
- I soggetti di cui all'art. 162bis del TUIR (gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria)

A quali condizioni?

- **Coincidenza tra soggetto passivo e gestore**
- Non aver avuto nel 2019 ricavi superiori a **10 milioni di euro**
- I ricavi medi mensili del 2020 siano **inferiori almeno del 30%** rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019 (il requisito non si applica per le partite IVA attivate dopo il 31/12/2018)

L'interessato dovrà inviare alla PEC del Comune la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra entro il termine del 30 giugno 2022.